



DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CEFALEA PRIMARIA CRONICA COME MALATTIA SOCIALE

Art. 1

La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, e' riconosciuta come malattia sociale, per le finalita' di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

- a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) emicrania parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- f) emicrania continua. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonche' i criteri e le modalita' con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale
Estremi	Legge 14 luglio 2020, n. 81
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-riconoscimento-della-cefalea-primaria-cronica/art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it